

## **Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19)**

del 13 marzo 2020 (Stato 11 maggio 2020)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 7 della legge del 28 settembre 2012<sup>1</sup> sulle epidemie (LEp) ;  
visto l'articolo 5 dell'allegato I dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>2</sup>  
tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi  
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)  
e visto l'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e  
del Consiglio del 9 marzo 2016<sup>3</sup> che istituisce un codice unionale relativo al regime  
di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere  
Schengen),<sup>4</sup>

*ordina:*

### **Capitolo 1: Disposizioni generali<sup>5</sup>**

#### **Art. 1**            Oggetto e scopo<sup>6</sup>

<sup>1</sup> La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (COVID-19).

<sup>2</sup> I provvedimenti sono finalizzati a:

- a. impedire o contenere la diffusione del coronavirus (COVID-19) in Svizzera;
- b. ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissione e impedire o contenere i focolai locali;
- c. proteggere le persone particolarmente a rischio;
- d. salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all'epidemia, in particolare per il mantenimento delle condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione.

RU 2020 773

<sup>1</sup> RS 818.101

<sup>2</sup> RS 0.142.112.681

<sup>3</sup> GU L 77 del 23.3.2016 pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.03.2017, pag. 1.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

<sup>6</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

**Art. 1a<sup>7</sup>** Competenza dei Cantoni

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.

**Art. 1b<sup>8</sup>** Esecuzione

I Cantoni controllano il rispetto dei provvedimenti sul loro territorio, sempre che l'esecuzione degli stessi non competa alla Confederazione.

**Capitolo 2: Mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria<sup>9</sup>****Sezione 1: Principio<sup>10</sup>****Art. 2** Principio

<sup>1</sup> Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all'epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, è necessario adottare segnatamente i provvedimenti seguenti:

- a.<sup>11</sup> provvedimenti che limitino l'entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio nonché l'importazione e l'esportazione di merci;
- b. controllo dell'esportazione di beni rilevanti ai fini del mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria;
- c.<sup>12</sup> provvedimenti per garantire l'approvvigionamento di materiale medico importante.<sup>13</sup>

<sup>2</sup> Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi o regioni le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l'epidemia di COVID-19. L'elenco dei Paesi o delle regioni a rischio è pubblicato nell'allegato 1. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sentiti il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), allestisce l'elenco e lo aggiorna costantemente.<sup>14</sup>

<sup>7</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

<sup>10</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1245).

<sup>12</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

## Sezione 2: Limitazioni del traffico di confine e dell'ammissione di stranieri<sup>15</sup>

### Art. 3 Passaggio della frontiera e controlli

<sup>1</sup> Le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono entrare in Svizzera devono adempiere una delle seguenti condizioni:

- a. hanno la cittadinanza svizzera;
- b. dispongono di un documento di viaggio e:
  1. di un titolo di soggiorno, segnatamente di un permesso di dimora svizzero, un permesso per frontalieri, un visto emesso dalla Svizzera recante lo scopo «colloqui d'affari» in veste di specialisti del settore sanitario o «visita ufficiale» di grande importanza, oppure
  2. di un permesso d'entrata con un visto rilasciato dalla Svizzera o dell'assicurazione di un permesso di dimora;
- c. sono beneficiarie della libera circolazione e hanno un motivo professionale per l'entrata in Svizzera e sono in possesso di un attestato di notifica;
- d. effettuano un trasporto merci professionale e sono in possesso di una bolla di consegna merci;
- e. sono solo in transito in Svizzera con l'intenzione di recarsi direttamente in un altro Paese;
- f. sono in una situazione di assoluta necessità;
- g. sono di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario.<sup>16</sup>

<sup>1bis</sup> L'entrata in Svizzera con un permesso per frontalieri conformemente al capoverso 1 lettera b numero 1 è consentita solo a scopo professionale.<sup>17</sup>

<sup>1ter</sup> Gli stranieri che non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC o della Convenzione del 4 gennaio 1960<sup>18</sup> istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), devono inoltre adempiere le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>19</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).<sup>20</sup>

<sup>1quater</sup> Le autorità competenti effettuano controlli in funzione dei rischi.<sup>21</sup>

<sup>15</sup> Introdotto dal n. 1 dell'O del 1° apr. 2020 (RU **2020** 1131). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

<sup>17</sup> Introdotto dal n. 1 dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1137).

<sup>18</sup> **RS 0.632.31**

<sup>19</sup> **RS 142.20**

<sup>20</sup> Introdotto dal n. 1 dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

<sup>21</sup> Introdotto dal n. 1 dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

<sup>2</sup> Le persone interessate devono comprovare di soddisfare una delle condizioni summenzionate. La Segreteria di Stato della migrazione emana le istruzioni necessarie.<sup>22</sup>

<sup>3</sup> Le decisioni delle autorità competenti possono essere eseguite immediatamente. Si applica per analogia l'articolo 65 LStrI. La decisione su opposizione della SEM può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.<sup>23</sup>

<sup>4</sup> Si applicano per analogia le disposizioni penali dell'articolo 115 LStrI. In caso di violazione delle disposizioni in materia d'entrata può essere inoltre pronunciato un divieto d'entrata.

<sup>5</sup> Può essere parimenti rifiutata l'entrata di stranieri attraverso le frontiere interne ed esterne dello spazio Schengen negli aeroporti, se nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 è soddisfatta. Il DFGP, sentiti il DFI e il DFAE, determina per quali Paesi o regioni a rischio il provvedimento è necessario. In questo caso i capoversi 2 e 4 si applicano per analogia.<sup>24</sup>

#### **Art. 3a<sup>25</sup>** Ammissione di stranieri che beneficiano della libera circolazione

<sup>1</sup> Per gli stranieri che rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC e della Convenzione AELS<sup>26</sup>, l'ammissione e la notifica di attività lucrative di breve durata non sono subordinate a considerazioni di protezione della salute pubblica, a condizione che:

- a. l'ammissione o la notifica riguardi l'esercizio di un'attività lucrativa d'interesse pubblico predominante, in particolare nel settore dell'approvvigionamento economico del Paese;
- b. si tratti di un ricongiungimento familiare;
- c. la domanda di ammissione per un soggiorno con attività lucrativa o la notifica per l'attività lucrativa di breve durata nel quadro della procedura di notifica sia stata presentata all'autorità cantonale competente prima del 25 marzo 2020 oppure sia stato assunto un obbligo contrattuale con un datore di lavoro svizzero prima di tale data; oppure
- d. la notifica della prestazione di servizi transfrontaliera di breve durata nel quadro della procedura di notifica si fondi su un contratto scritto, stipulato prima del 25 marzo 2020.

<sup>2</sup> L'approvvigionamento economico del Paese ai sensi del capoverso 1 lettera a comprende in particolare le attività nei settori degli agenti terapeutici e delle cure,

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU **2020** 1245).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU **2020** 841).

<sup>25</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

<sup>26</sup> RS **0.632.31**

delle derrate alimentari, dell'energia, della logistica, nonché della tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Ne fanno parte anche i lavori di manutenzione delle infrastrutture in questi settori.

**Art. 3b<sup>27</sup>** Ammissione all'esercizio di un'attività lucrativa per stranieri che non beneficiano della libera circolazione

<sup>1</sup> Per gli stranieri che non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC o della Convenzione AELS<sup>28</sup>, l'ammissione per un soggiorno con attività lucrativa non è subordinata a considerazioni di protezione della salute pubblica, a condizione che:

- a. adempiano le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera f o g, nonché le condizioni d'ammissione della LStrI<sup>29</sup>;
- b. la domanda di ammissione sia stata approvata prima del 19 marzo 2020, ma non sia stato possibile rilasciare il permesso d'entrata, il visto o l'assicurazione del permesso in seguito alle misure previste dalla presente ordinanza; oppure
- c. la domanda del datore di lavoro sia stata depositata prima del 19 marzo 2020.

<sup>2</sup> Non è consentita l'ammissione per esercitare un'attività lucrativa ai sensi del capoverso 1 lettera b o c in una struttura toccata dalle misure di cui al capitolo 3 e rientrante, in particolare, nel campo d'applicazione dell'articolo 6 capoverso 2.

**Art. 3c<sup>30</sup>** Ricongiungimento familiare con un cittadino svizzero

L'ammissione ai fini del ricongiungimento familiare con un cittadino svizzero secondo l'articolo 42 LStrI<sup>31</sup> non è subordinata a considerazioni di protezione della salute pubblica.

**Art. 3d<sup>32</sup>** Divieto del turismo degli acquisti

È vietata l'importazione di merci attraverso un valico di frontiera terrestre da uno Stato limitrofo considerato Paese a rischio, se le merci sono state acquistate nell'ambito di un viaggio avvenuto esclusivamente a scopo di turismo degli acquisti.

<sup>27</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

<sup>28</sup> RS **0.632.31**

<sup>29</sup> RS **142.20**

<sup>30</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

<sup>31</sup> RS **142.20**

<sup>32</sup> Originario art. 3a. Introdotto dal n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU **2020** 1245).

**Art. 4<sup>33</sup>** Disposizioni sul traffico transfrontaliero delle persone e delle merci<sup>34</sup>

<sup>1</sup> Il DFGP, sentiti il DFI, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il DFAE, decide in merito a restrizioni del traffico stradale, ferroviario, navale e aereo di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

<sup>2</sup> Può in particolare limitare il traffico delle persone, per singoli tipi di traffico, a determinate corse, linee o voli, chiudere singoli valichi, porti o aeroporti di frontiera per il traffico di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio o vietare del tutto il traffico in Svizzera di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

<sup>3</sup> Le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone sono elencate nell'allegato 2.

<sup>4</sup> L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) può ordinare ed eseguire autonomamente la chiusura di piccoli valichi di frontiera terrestri secondari per il traffico delle persone e delle merci, se e fino a quando la situazione lo richiede. Comunica immediatamente al DFGP, al DATEC e al DFAE le chiusure ordinate. Contrassegna i valichi chiusi come tali e pubblica l'elenco aggiornato dei valichi terrestri aperti sul suo sito Internet<sup>35,36</sup>

<sup>5</sup> L'AFD stabilisce presso quali valichi di frontiera nel traffico stradale introdurre corsie prioritarie (green lanes) per il trasporto di merci importanti al fine di mantenere l'approvvigionamento nazionale e per le persone di gruppi professionali prioritari, in particolare per le persone che operano nel settore sanitario. L'AFD determina le condizioni di utilizzo delle corsie prioritarie per quanto concerne le merci importanti d'intesa con il settore specializzato nella logistica dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese. Consulta i Cantoni riguardo all'utilizzo delle corsie prioritarie da parte di persone di gruppi professionali prioritari. L'AFD pubblica l'elenco aggiornato delle corsie prioritarie nonché le condizioni per il loro utilizzo sul suo sito Internet<sup>37,38</sup>

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1245).

<sup>35</sup> [www.ezv.admin.ch](http://www.ezv.admin.ch) > Valichi di confine aperti

<sup>36</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1137). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1245).

<sup>37</sup> [www.ezv.admin.ch](http://www.ezv.admin.ch) > Green Lanes

<sup>38</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1137).

**Art. 4a<sup>39</sup>** Rilascio di visti

Il rilascio di visti Schengen, di visti nazionali e di permessi d'entrata a persone provenienti da Paesi o regioni a rischio secondo l'allegato 1 è sospeso. Sono fatte salve le domande di persone che sono ammesse secondo gli articoli 3a capoverso 1 lettera b, 3b capoverso 1 lettere b e c oppure 3c o che adempiono le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera f o g.

**Sezione 3: Controllo delle esportazioni<sup>40</sup>****Art. 4b<sup>41</sup>** Controllo delle esportazioni

<sup>1</sup> Per l'esportazione dal territorio doganale dei beni di cui all'allegato 3 è necessaria l'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), oltre all'autorizzazione eventualmente prevista dalla legislazione sugli agenti terapeutici e sugli stupefacenti.<sup>42</sup>

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica alle esportazioni di beni:<sup>43</sup>

- a. nella misura in cui è garantita la reciprocità, negli Stati membri dell'UE, nei Paesi e Territori d'oltremare elencati nell'allegato II del Trattato del 13 dicembre 2007<sup>44</sup> sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata), in Norvegia, in Islanda, nel Regno Unito, nelle Isole Färöer e verso Andorra, San Marino e Città del Vaticano;
- b. da parte di personale medico e personale dei servizi di controllo delle catastrofi e di protezione civile per l'esercizio della loro professione o per il primo soccorso;
- c. da parte di altre persone per uso personale;
- d. come attrezzature per il pronto soccorso o per altri casi urgenti in autobus, treni, aerei o navi nel traffico internazionale;
- e. per la fornitura di:
  1. rappresentanze svizzere all'estero, missioni all'estero e operazioni presso la guardia di frontiera e costiera europea Frontex,
  2. istituzioni pubbliche svizzere all'estero,

<sup>39</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 mar. 2020 (RU 2020 841). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU 2020 1505).

<sup>40</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 2020 (RU 2020 1131). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Allentamento dei controlli delle esportazioni), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU 2020 1501).

<sup>41</sup> Originario art. 10d. Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU 2020 1065).

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Allentamento dei controlli delle esportazioni), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU 2020 1501).

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Allentamento dei controlli delle esportazioni), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU 2020 1501).

<sup>44</sup> GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.

3. membri dell'esercito in missione all'estero,
4. membri svizzeri di missioni internazionali di polizia o di missioni civili internazionali di pace.

**Art. 4c<sup>45</sup>**      Procedura e decisione

<sup>1</sup> La domanda va inoltrata sulla piattaforma elettronica di autorizzazione ELIC della SECO.

<sup>2</sup> La SECO decide entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa. Se sono necessari chiarimenti particolarmente complessi, questo termine può essere prolungato di altri cinque giorni lavorativi.

<sup>3</sup> La SECO notifica la decisione al richiedente in forma elettronica.

<sup>4</sup> L'autorizzazione è rilasciata se il fabbisogno di beni di cui all'allegato 3 delle strutture sanitarie, del personale medico, dei pazienti, della protezione della popolazione e della protezione civile, delle autorità e delle organizzazioni di salvataggio e di sicurezza in Svizzera è sufficientemente coperto.<sup>46</sup>

<sup>5</sup> Prima di prendere una decisione, la SECO consulta l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'Ufficio federale della protezione della popolazione e il Servizio sanitario coordinato (SSC). In particolare, i servizi competenti comunicano la quantità di dispositivi di protezione o di materiale medico importante segnalata nell'ambito dell'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 4e capoversi 2–4.<sup>47</sup>

<sup>5bis</sup> La SECO può decidere in merito alle domande di esportazione di beni di cui all'elenco 1 dell'allegato 3 (dispositivi di protezione) fino a 10 000 pezzi senza la consultazione di cui al capoverso 5.<sup>48</sup>

<sup>6</sup> La SECO può consultare le autorità estere, fornire loro informazioni pertinenti e tener conto delle informazioni ricevute da queste ultime nella sua valutazione.

<sup>7</sup> La decisione di concedere un'autorizzazione si basa su tutte le considerazioni pertinenti, incluso ove opportuno, se l'esportazione è destinata a sostenere:

- a. Stati o organizzazioni internazionali che hanno presentato una richiesta alla Svizzera;
- b. organizzazioni umanitarie all'estero protette dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati<sup>49</sup>;
- c. la rete globale di allarme e risposta alle epidemie (Global Alert and Response Network, GOARN) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

<sup>45</sup> Originario art. 10e. Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU **2020** 1065).

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Allentamento dei controlli delle esportazioni), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1501).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU **2020** 1155).

<sup>48</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Allentamento dei controlli delle esportazioni), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1501).

<sup>49</sup> Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS **0.142.30**).

## Sezione 4:<sup>50</sup> Approvvigionamento di materiale medico importante

### Art. 4d Definizione

<sup>1</sup> Sono considerati materiale medico importante i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi di protezione importanti e urgentemente necessari per prevenire e combattere il coronavirus elencati nell'allegato 4.

<sup>2</sup> L'UFSP è responsabile dell'elenco e, d'intesa con la Farmacia dell'esercito, il Laboratorio Spiez e il settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese, lo aggiorna costantemente integrandovi il materiale che deve essere acquistato e definendo le quantità necessarie.

### Art. 4e Obbligo di notifica

<sup>1</sup> I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al SSC le scorte attuali di materiale medico importante delle loro strutture sanitarie. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 3.

<sup>2</sup> I Cantoni, gli ospedali, nonché i fabbricanti e i distributori di medicinali sono tenuti a notificare regolarmente al settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese le loro scorte attuali di determinati medicinali di cui all'allegato 4 numero 1.

<sup>3</sup> I laboratori, nonché i fabbricanti e i distributori di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») sono tenuti a notificare regolarmente al Laboratorio Spiez le loro scorte attuali di questi test.

<sup>4</sup> Il SSC può richiedere alle aziende che stoccano materiale medico importante informazioni sulle loro scorte.

### Art. 4f Acquisto di materiale medico importante

<sup>1</sup> Per sostenere l'approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica (p. es. la Croce Rossa svizzera) e di terzi (p. es. laboratori, farmacie) può essere acquistato materiale medico importante se gli usuali canali di acquisto non permettono di coprire il fabbisogno.

<sup>2</sup> L'indisponibilità di materiale medico importante è determinata in base ai dati trasmessi secondo l'articolo 4e.

<sup>3</sup> Per l'acquisto di materiale medico importante secondo il capoverso 1 sono competenti, su incarico dell'UFSP:

- a. per i dispositivi medici e i dispositivi di protezione: la Farmacia dell'esercito;
- b. per i medicinali: l'UFSP, d'intesa con il settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese.

<sup>50</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).

<sup>4</sup> Le autorità competenti possono incaricare terzi dell'acquisto di materiale medico importante.

<sup>5</sup> Nell'acquisto di materiale medico importante, la Farmacia dell'esercito può assumere rischi calcolabili e, previa approvazione dell'Amministrazione federale delle finanze, derogare alle istruzioni vigenti e alla legge federale del 7 ottobre 2005<sup>51</sup> sulle finanze della Confederazione per quanto riguarda i rischi, concedendo per esempio acconti senza garanzie o copertura dei rischi valutari.<sup>52</sup>

#### **Art. 4g**          Attribuzione di materiale medico importante

<sup>1</sup> Se necessario, i Cantoni presentano una domanda di attribuzione al SSC.

<sup>2</sup> L'attribuzione è continua ed è determinata in base alla situazione di approvvigionamento e al numero di casi aggiornato nei singoli Cantoni.

<sup>3</sup> Il SSC può, d'intesa con l'UFSP e il settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese, attribuire materiale medico importante a Cantoni, organizzazioni di utilità pubblica e terzi.

<sup>4</sup> Per l'attribuzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») è competente il Laboratorio Spiez, d'intesa con l'UFSP. L'attribuzione riguarda tutti i test disponibili in Svizzera.

#### **Art. 4h**          Fornitura e distribuzione di materiale medico importante

<sup>1</sup> La Confederazione o terzi da essa incaricati provvedono a fornire ai servizi di consegna centrali dei Cantoni il materiale medico importante acquistato secondo l'articolo 4f. In casi eccezionali, la Confederazione può, d'intesa con i Cantoni, fornire il materiale direttamente alle organizzazioni e alle strutture aventi diritto.

<sup>2</sup> Per il materiale che non è fornito direttamente ai beneficiari, i Cantoni designano servizi di consegna cantonali e li notificano alle autorità federali competenti.

<sup>3</sup> Se necessario, provvedono rapidamente all'ulteriore distribuzione sul proprio territorio del materiale medico importante fornito.

#### **Art. 4h<sup>bis</sup>**<sup>53</sup>      Commercializzazione diretta da parte della Confederazione

La Confederazione può distribuire il materiale medico importante di cui all'articolo 4d contro pagamento sul mercato, direttamente o tramite terzi.

#### **Art. 4i**          Spese

<sup>1</sup> Le spese per l'acquisto di materiale medico importante sono anticipate dalla Confederazione se l'acquisto è effettuato da quest'ultima.

<sup>51</sup> RS 611.0

<sup>52</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dal 30 apr. 2020 (RU 2020 1401).

<sup>53</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dal 30 apr. 2020 (RU 2020 1401).

<sup>2</sup> I Cantoni, le organizzazioni di utilità pubblica e terzi rimborsano alla Confederazione il più rapidamente possibile le spese per l'acquisto del materiale medico importante fornito loro e acquistato dalla Confederazione conformemente all'articolo 4f capoverso 1.

<sup>3</sup> La Confederazione assume le spese di fornitura ai Cantoni del materiale medico importante acquistato.

<sup>4</sup> I Cantoni assumono le spese per l'ulteriore distribuzione sul loro territorio del materiale medico importante.

#### **Art. 4j** Confisca

<sup>1</sup> Se l'approvvigionamento di materiale medico importante secondo l'articolo 4f non può essere garantito, il DFI può obbligare singoli Cantoni o strutture sanitarie pubbliche che dispongono di sufficienti scorte di medicinali secondo l'allegato 4 numero 1 a fornire ad altri Cantoni o ad altre strutture sanitarie una parte delle loro scorte. Le spese per la fornitura e il materiale sono fatturate, al prezzo d'acquisto, dai Cantoni o dalle strutture sanitarie direttamente ai beneficiari.

<sup>2</sup> Conformemente al capoverso 1, il DFI può disporre la confisca di materiale medico importante disponibile nelle aziende. La Confederazione versa un indennizzo pari al prezzo d'acquisto.

#### **Art. 4k** Fabbricazione

<sup>1</sup> Se l'approvvigionamento di materiale medico importante secondo l'articolo 4f non può essere garantito altrimenti, il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti a produrre materiale medico importante, a priorizzare la produzione di questo materiale o ad aumentarla.

<sup>2</sup> La Confederazione può erogare contributi per le produzioni secondo il capoverso 1, se il fabbricante subisce uno svantaggio finanziario a causa del cambiamento di produzione o dell'annullamento di mandati privati.

#### **Art. 4l** Deroghe all'obbligo di omologazione dei medicinali

<sup>1</sup> I medicinali contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5 fabbricati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 possono, dopo che è stata presentata una domanda di omologazione per un medicamento contenente uno di questi principi attivi, essere immessi in commercio senza omologazione finché Swissmedic non ha emanato una decisione in merito al rilascio dell'omologazione. Nel quadro dell'esame delle domande di omologazione, sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per questi medicinali, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.

<sup>2</sup> Le modifiche all'omologazione di un medicamento omologato in Svizzera, contenente uno dei principi attivi elencati nell'allegato 4 numero 1, impiegato in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus, possono essere attuate immediatamente dopo che è stata presentata una corrispondente domanda. Sulla base di un'analisi dei

rischi e dei benefici Swissmedic può, per queste modifiche, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.

<sup>3</sup> L'UFSP aggiorna costantemente l'elenco di cui all'allegato 5 dopo consultazione di Swissmedic.

<sup>4</sup> Sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per i medicinali impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus, autorizzare deroghe al processo di fabbricazione approvato nel quadro del rilascio dell'omologazione. Fissa i criteri in base ai quali il responsabile tecnico può emanare la decisione di liberazione sul mercato anticipata dei medicinali impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus.

#### **Art. 4m** Deroghe alle disposizioni sull'importazione di medicinali

<sup>1</sup> I farmacisti cui incombe la responsabilità farmaceutica di una farmacia ospedaliera possono importare medicinali non omologati contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5 per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19. L'incarico di importare tali medicinali può essere conferito a un'azienda titolare di un'autorizzazione di commercio all'ingrosso o d'importazione.

<sup>2</sup> L'importazione deve essere notificata a Swissmedic entro 10 giorni dalla ricezione delle merci.

<sup>3</sup> Per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera Swissmedic può autorizzare, per un periodo limitato, l'immissione in commercio in Svizzera di un medicamento per supplire a una temporanea indisponibilità di un medicamento identico omologato in Svizzera, a condizione che in Svizzera non sia disponibile e omologato alcun medicamento sostanzialmente equivalente.

#### **Art. 4n** Deroghe per i dispositivi medici

<sup>1</sup> Swissmedic può, su richiesta, autorizzare l'immissione in commercio e la messa in esercizio di dispositivi medici non sottoposti a una procedura di valutazione della conformità secondo l'articolo 10 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001<sup>54</sup> relativa ai dispositivi medici (ODmed) se il loro impiego per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera è nell'interesse della salute pubblica oppure della sicurezza o della salute dei pazienti e se, tenendo conto dello scopo cui sono destinati, ne sono dimostrati in misura sufficiente l'adempimento delle esigenze fondamentali, nonché l'efficacia e la prestazione.

<sup>2</sup> Nel quadro della ponderazione dei rischi secondo il capoverso 1, Swissmedic tiene conto in particolare del fabbisogno d'acquisto stabilito dall'UFSP per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera.

<sup>3</sup> L'autorizzazione è concessa a chi li immette in commercio in Svizzera oppure all'istituzione o alla struttura sanitaria richiedente. L'autorizzazione può essere concessa a tempo determinato e subordinata a oneri o condizioni.

<sup>54</sup> RS 812.213

<sup>3bis</sup> Le mascherine facciali che non sono state sottoposte a una procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 10 ODmed possono essere immesse in commercio senza autorizzazione secondo il capoverso 1 se:

- a. sono immesse in commercio esclusivamente per un uso non medico; e
- b. il loro funzionamento è stato dimostrato da un laboratorio svizzero di prova accreditato secondo la norma europea SN EN ISO/IEC 17025, 2005, «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura».<sup>55,56</sup>

<sup>3ter</sup> Le mascherine facciali immesse in commercio secondo il capoverso 3<sup>bis</sup> non devono essere usate negli ospedali o negli studi medici per il contatto diretto con i pazienti.<sup>57</sup>

<sup>4</sup> Restano in vigore gli obblighi di sorveglianza sui dispositivi secondo l'ODmed, in particolare gli obblighi di raccolta e di notifica degli eventi gravi.

#### **Art. 4o** Derghe per i dispositivi di protezione individuale

<sup>1</sup> Per i dispositivi di protezione individuale di cui all'allegato 4 numero 3, fabbricati e immessi in commercio in Svizzera oppure importati e messi in commercio in Svizzera, è possibile derogare ai principi e alle procedure per la valutazione della conformità secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 ottobre 2017<sup>58</sup> sui DPI (ODPI) se il loro impiego per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera è nell'interesse della salute pubblica oppure della sicurezza o della salute dei pazienti.

<sup>2</sup> Sono ammesse deroghe secondo il capoverso 1 se è garantito un livello di sicurezza adeguato conformemente ai requisiti legali previsti dall'ODPI e se la fabbricazione avviene secondo:

- a. una norma europea armonizzata con procedura di valutazione della conformità in corso;
- b. una norma menzionata nelle direttive dell'OMS; o
- c. un'altra norma non europea o un'altra soluzione tecnica.

<sup>3</sup> Gli organi di controllo che, secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del DEFR del 18 giugno 2010<sup>59</sup> concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti, sono responsabili dei DPI di cui all'allegato 4 numero 3 controllano e autorizzano soluzioni tecniche specifiche secondo il capoverso 2.

<sup>55</sup> Il testo di questa norma può essere consultato all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Hallerstrasse 7, 3000 Berna 9; può inoltre essere richiesto, contro pagamento, all'Associazione svizzera di normalizzazione (ASN), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

<sup>56</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dal 24 apr. 2020 (RU **2020** 1401).

<sup>57</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dal 24 apr. 2020 (RU **2020** 1401).

<sup>58</sup> RS **930.115**

<sup>59</sup> RS **930.111.5**

### Capitolo 3: Provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e delle istituzioni<sup>60</sup>

**Art. 5<sup>61</sup>** Scuola dell'obbligo e offerta di servizi di custodia parascolastica

<sup>1</sup> L'insegnamento presenziale nella scuola dell'obbligo è consentito se è attuato un piano di protezione secondo il capoverso 2; i Cantoni decidono sullo svolgimento dell'insegnamento presenziale. Se non si svolge alcun insegnamento presenziale, i Cantoni mettono a disposizione un'offerta adeguata di servizi di custodia parascolastica.

<sup>2</sup> L'UFSP definisce, in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, i provvedimenti con i quali ridurre al minimo il rischio di trasmissione per bambini e adolescenti, nonché per le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica.

<sup>3</sup> Le strutture di custodia collettiva diurna e le altre offerte di servizi di custodia parascolastica devono rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. L'articolo 6a si applica per analogia.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale competente controlla l'attuazione dei piani di protezione.

**Art. 5a<sup>62</sup>** Scuole del livello secondario II e del livello terziario e altri centri di formazione

<sup>1</sup> Le attività presenziali nelle scuole del livello secondario II e del livello terziario e in altri centri di formazione sono vietate. Sono fatte salve le attività presenziali a cui partecipano fino a cinque persone.

<sup>2</sup> Durante le attività presenziali consentite devono essere rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Gli articoli 5 capoverso 2 e 6a si applicano per analogia.

<sup>3</sup> Gli esami nei centri di formazione secondo il capoverso 1 possono essere svolti se sono rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale e le prescrizioni di cui al capoverso 2.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale competente controlla l'attuazione dei piani di protezione.

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

<sup>61</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU 2020 1401).

<sup>62</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU 2020 1401).

**Art. 6<sup>63</sup>** Manifestazioni e strutture

<sup>1</sup> È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie.

<sup>2</sup> Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

a.<sup>64</sup> ...

b.<sup>65</sup> ...

c.<sup>66</sup> discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati;

d.<sup>67</sup> strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;

e.<sup>68</sup> ...

f.<sup>69</sup> campeggi.

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di protezione secondo l'articolo 6a e che lo mettano in atto:

a. negozi e mercati;

b.<sup>70</sup> negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura di pasti;

b<sup>bis</sup>.<sup>71</sup> strutture di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e mense scolastiche);

c. esercizi o strutture che offrono servizi quali banche, uffici postali, agenzie di viaggio; fanno eccezione le strutture di cui al capoverso 2 lettere b–d;

d. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;

e. musei, nonché biblioteche e archivi, ad eccezione delle sale di lettura;

<sup>63</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

<sup>64</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), con effetto dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1401).

<sup>65</sup> Abrogata dal n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase di transizione 2: strutture di ristorazione), con effetto dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1499).

<sup>66</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase di transizione 2: strutture di ristorazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1499).

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1401).

<sup>68</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro), con effetto dal 27 apr. 2020 (RU **2020** 1249).

<sup>69</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).

<sup>70</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase di transizione 2: strutture di ristorazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1499).

<sup>71</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase di transizione 2: strutture di ristorazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1499).

- f. stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;
- g. pubblica amministrazione;
- h. strutture sociali (p. es. centri di consulenza);
- i. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale;
- j. alberghi e strutture ricettive, nonché aree di sosta per roulotte e camper previste per la locazione di lunga durata o destinate ai nomadi;
- k. funerali nella cerchia familiare e degli amici più stretti.<sup>72</sup>

<sup>3bis</sup> Oltre al piano di protezione ai sensi dell'articolo 6a, per le strutture di ristorazione di cui al capoverso 3 lettera b<sup>bis</sup> si applica quanto segue:

- a. la dimensione dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle scuole dell'obbligo;
- b. la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti;
- c. nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e nelle mense delle scuole dell'obbligo esclusivamente alunni, insegnanti e dipendenti scolastici;
- d. le strutture di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00;
- e. le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande; ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate.<sup>73</sup>

<sup>4</sup> Nel settore dello sport sono consentite le attività seguenti, compreso l'uso delle strutture e degli impianti sportivi necessari a tale scopo:

- a. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a cinque persone;
- b. gli allenamenti di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a cinque persone oppure in squadre di competizione a composizione stabile;
- c. gli allenamenti di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica;
- d.<sup>74</sup> ... <sup>75</sup>

<sup>5</sup> Per le attività secondo il capoverso 4 deve essere elaborato un piano di protezione secondo l'articolo 6a da parte:

- a. dei gestori degli impianti utilizzati per dette attività; e

<sup>72</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU 2020 1401).

<sup>73</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase di transizione 2: strutture di ristorazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU 2020 1499).

<sup>74</sup> In vigore il 9 giugno 2020 (RU 2020 1401).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU 2020 1401).

- b. degli organizzatori di dette attività, segnatamente delle società.<sup>76</sup>

**Art. 6a<sup>77</sup>** Piano di protezione

<sup>1</sup> I gestori di strutture e gli organizzatori di attività e manifestazioni di cui all'articolo 6 capoversi 3 e 4 devono garantire, mediante l'elaborazione e l'attuazione di un piano di protezione, che sia ridotto al minimo il rischio di trasmissione per:<sup>78</sup>

- a. i clienti, i visitatori e i partecipanti; e  
b. le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione.

<sup>2</sup> L'UFSP definisce in collaborazione con la SECO le prescrizioni legali in materia di salute e lavoro per i piani di protezione. Definisce in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport le prescrizioni per i piani di protezione secondo l'articolo 6 capoverso 5.<sup>79</sup>

<sup>3</sup> Le associazioni di categoria, professionali o sportive elaborano per quanto possibile piani generali per il rispettivo settore o ambito che tengano conto delle prescrizioni di cui al capoverso 2. A tal fine consultano le parti sociali.<sup>80</sup>

<sup>4</sup> Per l'elaborazione dei loro piani di protezione, i gestori e gli organizzatori si basano di preferenza sui piani generali del loro settore di cui al capoverso 3 o direttamente sulle prescrizioni di cui al capoverso 2.<sup>81</sup>

<sup>5</sup> Le autorità cantonali competenti chiudono singole strutture o vietano singole manifestazioni se non dispongono di un piano di protezione adeguato o non lo rispettano.

**Art. 6b<sup>82</sup>** Assemblee di società

<sup>1</sup> In caso di assemblee di società, l'organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:

- a. per scritto o in forma elettronica; o  
b. mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

<sup>76</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1401).

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione 1: lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro), in vigore dal 27 apr. 2020 (RU **2020** 1249).

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1401).

<sup>79</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1401).

<sup>80</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1401).

<sup>81</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1401).

<sup>82</sup> Ex art. 6a. Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

<sup>2</sup> L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 12 capoverso 10. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.<sup>83</sup>

#### **Art. 7<sup>84</sup>**      Deroghe

L'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 5–6 se:<sup>85</sup>

- a. lo impongono interessi pubblici preponderanti, per esempio per strutture di formazione e in caso di problemi di approvvigionamento; e
- b. l'istituzione di formazione, l'organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione che comprende i seguenti provvedimenti di prevenzione:
  1. provvedimenti per l'esclusione di persone malate o che si sentono malate;
  2. provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio;
  3. provvedimenti per l'informazione delle persone presenti sui provvedimenti di protezione generali come igiene delle mani, tenersi a distanza o igiene in caso di tosse e raffreddore;
  - 4.<sup>86</sup> adeguamento degli spazi in modo che possano essere rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale.

#### **Art. 7a<sup>87</sup>**      Approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari

<sup>1</sup> I fornitori di servizi postali ai sensi dell'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del 29 agosto 2012<sup>88</sup> sulle poste sono autorizzati a distribuire alla popolazione, sette giorni alla settimana in tutte le parti del Paese, le derrate alimentari e gli oggetti d'uso quotidiano ordinati online.

<sup>2</sup> Un'autorizzazione derogatoria della SECO per il lavoro domenicale e un'autorizzazione derogatoria al divieto di circolazione domenicale per i relativi trasporti di approvvigionamento non sono necessarie, a condizione che il fornitore di servizi postali sia registrato presso la Commissione federale delle poste.

<sup>3</sup> In applicazione dell'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>89</sup> sulla circolazione stradale, per i trasporti di cui al capoverso 1 i fornitori di servizi postali sono inoltre esonerati dall'obbligo di rispettare i divieti di circola-

<sup>83</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase di transizione 2: strutture di ristorazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU 2020 1499).

<sup>84</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

<sup>85</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase di transizione 2: strutture di ristorazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU 2020 1499).

<sup>86</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

<sup>87</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 863).

<sup>88</sup> RS 783.01

<sup>89</sup> RS 741.01

zione e altre limitazioni alla circolazione, in particolare nei centri urbani e nelle zone pedonali.

**Art. 7b<sup>90</sup>** Servizio universale della posta

Il DATEC autorizza, su richiesta della Posta, la limitazione o la temporanea soppressione locale, regionale o sovraregionale del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti. Il traffico delle merci e dei pagamenti ai sensi della legge sulle poste del 17 dicembre 2010<sup>91</sup> va nel limite del possibile mantenuto.

**Art. 7c<sup>92</sup>** Divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico

<sup>1</sup> Sono vietati gli assembramenti di più di cinque persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi; fanno eccezione gli assembramenti di bambini nelle aree per la ricreazione.<sup>93</sup>

<sup>2</sup> Negli assembramenti fino a cinque persone, queste devono mantenere le une dalle altre una distanza di almeno due metri.<sup>94</sup>

<sup>3</sup> La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati dai Cantoni provvedono a far rispettare le prescrizioni nello spazio pubblico.

**Art. 7d<sup>95</sup>** Provvedimenti di prevenzione nei cantieri e nell'industria

<sup>1</sup> I datori di lavoro dell'edilizia e dei suoi rami accessori e dell'industria sono obbligati a rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Devono segnatamente limitare il numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende, adeguare l'organizzazione dei cantieri e delle aziende e limitare adeguatamente l'utilizzo in particolare dei locali per la pausa e delle mense.<sup>96</sup>

<sup>2</sup> In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 1964<sup>97</sup> sul lavoro, l'esecuzione del capoverso 1 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 1981<sup>98</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni.

<sup>3</sup> Le autorità cantonali competenti possono chiudere singoli cantieri o aziende se non sono adempiuti gli obblighi di cui al capoverso 1.

<sup>90</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

<sup>91</sup> RS **783.0**

<sup>92</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1401).

<sup>94</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).

<sup>95</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

<sup>96</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).

<sup>97</sup> RS **822.11**

<sup>98</sup> RS **832.20**

**Art. 7e<sup>99</sup>** Deroga per Cantoni in particolari situazioni di pericolo

<sup>1</sup> Se a causa della situazione epidemiologica in un Cantone sussiste un pericolo particolare per la salute della popolazione, il Consiglio federale può, su domanda motivata, autorizzare questo Cantone a ordinare per un periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle attività di determinati settori dell'economia.

<sup>2</sup> Le domande secondo il capoverso 1 possono essere approvate integralmente o parzialmente dal Consiglio federale se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. il Cantone non dispone di sufficienti capacità nell'assistenza sanitaria nemmeno dopo aver fatto ricorso al sostegno di altri Cantoni;
- b. è altamente probabile che i settori interessati non siano in grado di attuare i provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7d capoverso 1;
- c. le parti sociali approvano i provvedimenti previsti nel capoverso 1 dopo essere state sentite;
- d.<sup>100</sup> l'approvvigionamento della popolazione con beni d'uso quotidiano e servizi essenziali e l'approvvigionamento delle strutture sanitarie e delle loro aziende fornitrici sono garantiti;
- e. il funzionamento dei settori economici interessati è compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.

<sup>3</sup> Se i provvedimenti adottati da un Cantone vanno oltre quanto autorizzato dal Consiglio federale, per questo Cantone decade il diritto all'indennità per lavoro ridotto della Confederazione.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla limitazione o alla cessazione delle attività per singoli settori dell'economia o aziende rilevanti ai fini della disponibilità di beni d'uso quotidiano e servizi essenziali.<sup>101</sup>

<sup>5</sup> Le aziende che rendono verosimile all'Ispettorato cantonale del lavoro l'attuazione dei provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7d capoverso 1 possono continuare a esercitare la loro attività.

**Art. 8** Controlli degli organi esecutivi e obblighi di collaborazione

<sup>1</sup> Le autorità cantonali competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

<sup>2</sup> I gestori, gli organizzatori e i datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità cantonali competenti.<sup>102</sup>

<sup>99</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 mar. 2020, cpv. 1-3 in vigore dal 21 mar. 2020, cpv. 4 e 5 in vigore dal 28 mar. 2020 (RU 2020 1101).

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

<sup>101</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

<sup>102</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

<sup>3</sup> Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità cantonali competenti devono essere attuate immediatamente.

#### **Art. 9**<sup>103</sup>

### **Capitolo 4: Assistenza sanitaria**<sup>104</sup>

#### **Art. 10** Obbligo di notifica<sup>105</sup>

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al SSC segue:

- a. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri;
- b.<sup>106</sup> numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID-19;
- c.<sup>107</sup> numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;
- d. numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
- e.<sup>108</sup> ...
- f. indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
- g. capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

<sup>103</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, con effetto dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).

<sup>104</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).

<sup>105</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

<sup>106</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).

<sup>107</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).

<sup>108</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), con effetto dal 4 apr. 2020 (RU **2020** 1155).

**Art. 10a**<sup>109</sup> Ospedali e cliniche<sup>110</sup>1 ...<sup>111</sup>

<sup>2</sup> I Cantoni assicurano che nel settore stazionario degli ospedali e delle cliniche siano disponibili capacità sufficienti (segnatamente posti letto e personale specializzato) per i pazienti COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico, in particolare nei reparti di cure intense e di medicina interna generale.<sup>112</sup>

<sup>3</sup> Possono a tal fine obbligare gli ospedali e le cliniche a:

- a. mettere a disposizione o tenere a disposizione su richiesta le loro capacità nel settore stazionario; e
- b. limitare o sospendere gli esami e i trattamenti medici non urgenti.<sup>113</sup>

<sup>4</sup> Gli ospedali e le cliniche devono provvedere affinché nei settori ambulatoriale e stazionario sia garantito l'approvvigionamento di medicinali per i pazienti COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico.<sup>114</sup>

<sup>5</sup> Nei reparti ospedalieri confrontati a un massiccio aumento del lavoro a causa del numero di casi di malattia dovuti al COVID-19, le disposizioni della legge del 13 marzo 1964<sup>115</sup> sul lavoro relative alla durata del lavoro e del riposo sono sospese per tutto il periodo durante il quale la situazione straordinaria lo esige. Le compensazioni mediante tempo libero o finanziarie devono però continuare a essere garantite. I datori di lavoro rimangono responsabili della tutela della salute dei loro lavoratori e devono, in particolare, garantire loro periodi di riposo sufficienti.<sup>116</sup>

**Art. 10a**<sup>bis117</sup> Assunzione delle spese per le analisi diagnostiche di biologica molecolare

<sup>1</sup> Se le spese per le analisi diagnostiche di biologica molecolare per il SARS-CoV-2 effettuate su persone sintomatiche che soddisfano i requisiti clinici conformemente ai criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del

<sup>109</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

<sup>110</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020 (Fase di transizione 1; allentamenti nel settore dell'assistenza sanitaria), in vigore dal 27 apr. 2020 (RU **2020** 1333).

<sup>111</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 22 apr. 2020 (Fase di transizione 1; allentamenti nel settore dell'assistenza sanitaria), con effetto dal 27 apr. 2020 (RU **2020** 1333).

<sup>112</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020 (Fase di transizione 1; allentamenti nel settore dell'assistenza sanitaria), in vigore dal 27 apr. 2020 (RU **2020** 1333).

<sup>113</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020 (RU **2020** 863). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020 (Fase di transizione 1; allentamenti nel settore dell'assistenza sanitaria), in vigore dal 27 apr. 2020 (RU **2020** 1333).

<sup>114</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020 (RU **2020** 863). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020 (Fase di transizione 1; allentamenti nel settore dell'assistenza sanitaria), in vigore dal 27 apr. 2020 (RU **2020** 1333).

<sup>115</sup> RS **822.11**

<sup>116</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020 (RU **2020** 867). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2020, in vigore dal 28 mar. 2020 (RU **2020** 1101).

<sup>117</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dal 30 apr. 2020 (RU **2020** 1401).

22 aprile 2020<sup>118</sup> non sono rimborsate secondo la legge federale del 18 marzo 1994<sup>119</sup> sull'assicurazione malattie e la legge federale del 20 marzo 1981<sup>120</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni, le analisi sono considerate come visite mediche ordinate secondo gli articoli 31 capoverso 1 e 36 LEp.

<sup>2</sup> In questi casi, conformemente all'articolo 71 lettera a LEp, le spese sono assunte dal Cantone in cui la persona è domiciliata.

## Capitolo 5:<sup>121</sup> Persone particolarmente a rischio<sup>122</sup>

### Art. 10b Principio

<sup>1</sup> Le persone particolarmente a rischio sono chiamate a restare a casa e a evitare gli assembramenti. Se escono di casa, prendono provvedimenti particolari per poter rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale.<sup>123</sup>

<sup>2</sup> Sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro.

<sup>3</sup> Le categorie di persone di cui al capoverso 2 sono precisate nell'allegato 6 in base a criteri medici. L'elenco non è esaustivo. È fatta salva la valutazione clinica del rischio nel singolo caso.<sup>124</sup>

<sup>4</sup> L'UFSP aggiorna costantemente l'allegato 6.<sup>125</sup>

<sup>118</sup> Consultabile su [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulare per la dichiarazione.

<sup>119</sup> RS **832.10**

<sup>120</sup> RS **832.20**

<sup>121</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

<sup>122</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).

<sup>123</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione I; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU **2020** 1249).

<sup>124</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione I; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU **2020** 1249).

<sup>125</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione I; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU **2020** 1249).

**Art. 10c<sup>126</sup>** Obblighi del datore di lavoro concernenti la protezione della salute dei lavoratori particolarmente a rischio

<sup>1</sup> Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

<sup>2</sup> Se non è possibile adempiere gli obblighi lavorativi abituali da casa, il datore di lavoro assegna al lavoratore interessato, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

<sup>3</sup> Se, per motivi aziendali, è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio, questi ultimi possono essere occupati nella loro attività abituale sul posto se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. la postazione di lavoro è organizzata in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone, in particolare mediante la messa a disposizione di uno spazio individuale o di uno spazio di lavoro chiaramente delimitato in cui possa essere mantenuta la distanza minima di 2 metri; oppure
- b. nei casi in cui non è sempre possibile evitare un contatto stretto, sono adottati provvedimenti di protezione idonei secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale).

<sup>4</sup> Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1–3, il datore di lavoro assegna loro, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente sul posto per il quale sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b.

<sup>5</sup> Prima di adottare i provvedimenti previsti, il datore di lavoro sente i lavoratori interessati.

<sup>6</sup> I lavoratori interessati possono rifiutare un lavoro assegnato loro se il datore di lavoro non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1–4 o se, per motivi particolari, considerano per sé stessi troppo elevato il rischio di contagio da coronavirus malgrado i provvedimenti adottati dal datore di lavoro secondo i capoversi 3 e 4. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

<sup>7</sup> Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1–4 oppure se questi rifiutano il lavoro loro assegnato ai sensi del capoverso 6, il datore di lavoro li pone in congedo con continuazione del pagamento dello stipendio.

<sup>8</sup> I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

**Art. 10d e 10e<sup>127</sup>**

<sup>126</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1249).

<sup>127</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, con effetto dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

**Capitolo 6:**<sup>128</sup> **Disposizioni penali**<sup>129</sup>**Art. 10<sup>f</sup>**

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale<sup>130</sup>, chiunque intenzionalmente si oppone ai provvedimenti di cui all'articolo 6.

<sup>2</sup> È punito con la multa chi:<sup>131</sup>

- a. viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico ai sensi dell'articolo 7c;
- b.<sup>132</sup> esporta dispositivi di protezione o materiale medico importante senza l'autorizzazione richiesta dall'articolo 4b capoverso 1;
- c.<sup>133</sup> viola le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone e delle merci ai valichi di frontiera ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4;
- d.<sup>134</sup> viola il divieto del turismo degli acquisti ai sensi dell'articolo 3d.<sup>135</sup>

<sup>3</sup> Le seguenti violazioni possono essere punite con una multa disciplinare di 100 franchi secondo la procedura di cui alla legge del 18 marzo 2016<sup>136</sup> sulle multe disciplinari:

- a. violazioni del divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico secondo l'articolo 7c;
- b.<sup>137</sup> violazioni delle restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone e delle merci ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4;

<sup>128</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

<sup>129</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).

<sup>130</sup> RS **311.0**

<sup>131</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1137).

<sup>132</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU **2020** 1155).

<sup>133</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1137). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU **2020** 1245).

<sup>134</sup> Introdotta dal n. dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci) (RU **2020** 1245). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

<sup>135</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 20 mar. 2020 (RU **2020** 863). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU **2020** 1065).

<sup>136</sup> RS **314.1**

<sup>137</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU **2020** 1245).

c.<sup>138</sup> violazioni del divieto del turismo degli acquisti ai sensi dell'articolo 3d.<sup>139</sup>  
4 ...<sup>140</sup>

<sup>5</sup> Nell'ambito delle sue competenze di controllo, l'AFD è autorizzata a riscuotere multe disciplinari in caso di violazione degli articoli 3d e 4 capoverso 4. Se la multa disciplinare non è pagata immediatamente, l'AFD trasmette il caso alla competente autorità di perseguimento penale.<sup>141</sup>

## Capitolo 7: Disposizioni finali<sup>142</sup>

### Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 28 febbraio 2020<sup>143</sup> sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) è abrogata.

### Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 13 marzo 2020 alle ore 15.30.

<sup>2</sup> L'articolo 5 entra in vigore il 16 marzo 2020 alle ore 06.00.

<sup>3</sup> Fatti salvi i capoversi seguenti, la presente ordinanza si applica per un periodo di sei mesi al massimo dalla data di entrata in vigore di cui al capoverso 1.<sup>144</sup>

<sup>4</sup> L'articolo 4a si applica fino al 15 giugno 2020.<sup>145</sup>

<sup>5</sup> ...<sup>146</sup>

<sup>6</sup> ...<sup>147</sup>

<sup>138</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

<sup>139</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1137).

<sup>140</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1137). Abrogata dal n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), con effetto dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

<sup>141</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci) (RU **2020** 1245). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

<sup>142</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).

<sup>143</sup> [RU **2020** 573]

<sup>144</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).

<sup>145</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU **2020** 841).

<sup>146</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, con effetto dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

<sup>147</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020 (RU **2020** 783). Abrogata dal n. I dell'O dell'8 apr. 2020, con effetto dal 9 apr. 2020 (RU **2020** 1199).

7 ...148

8 ...149

<sup>9</sup> Fatti salvi i capoversi seguenti, il capitolo 3 (art. 5–8) e l'articolo 10<sup>f</sup> capoversi 1, 2 lettera a e 3 lettera a si applicano fino al 7 giugno 2020.<sup>150</sup>

<sup>10</sup> L'articolo 6b si applica fino al 30 giugno 2020.<sup>151</sup>

<sup>148</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'8 apr. 2020 (RU **2020** 1199). Abrogata dal n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro), con effetto dal 27 apr. 2020 (RU **2020** 1249).

<sup>149</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro (RU **2020** 1249). Abrogata dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), con effetto dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1401).

<sup>150</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo) (RU **2020** 1401). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase di transizione 2: strutture di ristorazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1499).

<sup>151</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1401).

*Allegato I*<sup>152</sup>  
(art. 2 cpv. 2)

## **Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio**

Tutti gli Stati Schengen (eccettuato il Principato del Liechtenstein), compreso il traffico aereo

Tutti gli altri Stati (traffico aereo)

<sup>152</sup> Originario allegato. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 24 mar. 2020, in vigore dal 25 mar. 2020 (RU **2020** 1059).

*Allegato 2<sup>153</sup>*  
(art. 4 cpv. 3)

## **Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone**

*Nei confronti dei voli provenienti dall'estero si applica quanto segue:*

1. Il traffico aereo proveniente dall'estero è canalizzato negli aeroporti nazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse.
2. I voli con passeggeri provenienti dall'estero a destinazione di altri aerodromi doganali sono vietati.
3. Non sono considerati voli con passeggeri i voli del traffico merci, i voli a scopo di lavoro, i voli a scopo di manutenzione, i voli delle forze aeree e i voli delle aeroambulanze

<sup>153</sup> Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 18 mar. 2020 (RU **2020** 841). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 24 mar. 2020 (RU **2020** 1059). Aggiornato dal n. II dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

*Allegato 3*<sup>154</sup>  
(art. 4b cpv. 1)

## Materiale soggetto al controllo delle esportazioni

### 1. Dispositivi di protezione

I dispositivi di protezione elencati nel presente allegato sono conformi alle disposizioni dell'ODPI<sup>155</sup> o dell'ODmed<sup>156</sup>.

Categoria	Descrizione	N. di tariffa
Occhiali e visiere o schermi protettivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Protezioni contro materiali potenzialmente infettanti,</li> <li>– che coprono gli occhi e le zone circostanti,</li> <li>– compatibili con diversi modelli di mascherine filtranti (<i>filtering facepiece</i>, FFP) e mascherine facciali,</li> <li>– con lenti trasparenti,</li> <li>– riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso,</li> <li>– che possono aderire perfettamente alla pelle del volto.</li> </ul>	<p>ex 3926.9000 ex 9004.9000</p>
Dispositivi per la protezione di bocca e naso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mascherine per la protezione dell'utilizzatore contro materiali potenzialmente infettanti o per la prevenzione della diffusione di tali materiali da parte dell'utilizzatore,</li> <li>– riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso,</li> <li>– che possono comprendere una visiera o uno schermo facciale,</li> <li>– con o senza filtro sostituibile.</li> </ul>	<p>ex 4818.9000 ex 6307.9099 ex 9020.0000</p>

<sup>154</sup> Introdotta dal n. II dell'O del 25 mar. 2020 (RU **2020** 1065). Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'8 mag. 2020 (Allentamento dei controlli delle esportazioni), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1501).

<sup>155</sup> RS **930.115**

<sup>156</sup> RS **812.213**

Categoria	Descrizione	N. di tariffa
Indumenti protettivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Indumenti non sterili (p. es. camici o tute) per la protezione dell'utilizzatore contro materiali potenzialmente infettanti o per la prevenzione della diffusione di tali materiali da parte dell'utilizzatore,</li> <li>– riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso.</li> </ul>	ex 3926.2090 ex 4015.9000 ex 4818.5000 ex 6113.0000 ex 6114 ex 6210.1000 ex 6210.2000 ex 6210.30 ex 6210.4000 ex 6210.50 ex 6211.3200 ex 6211.3300 ex 6211.3910 ex 6211.3990 ex 6211.4210 ex 6211.4290 ex 6211.4300 ex 6211.4910 ex 6211.4920 ex 6211.4990 ex 9020.0000

## 2. Materiale medico importante

Categoria	Descrizione	N. di tariffa
Principi attivi o medicinali contenenti i principi attivi elencati	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Propofol</li> <li>2. Bromuro di rocuronio</li> <li>3. Atracurio besilato</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. (ex 3003.9000, ex 3004.9000)</li> <li>2. (ex 3003.9000, ex 3004.9000)</li> <li>3. (ex 3003.9000, ex 3004.9000)</li> </ol>

*Allegato 4<sup>157</sup>*  
(art. 4d cpv. 1)

## **Elenco dei medicinali, dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione importanti (materiale medico importante)**

### **1. Principi attivi o medicinali contenenti i principi attivi elencati**

1. Lopinavir/Ritonavir
2. Idrossiclorochina
3. Tocilizumab
4. Remdesivir
5. Propofol
6. Midazolam
7. Chetamina
8. Desmedetomidina
9. Etomidato
10. Sufentanil
11. Remifentanyl
12. Bromuro di rocuronio
13. Atracurio besilato
14. Sussametonio
15. Cisatracurio
16. Noradrenalina
17. Adrenalina
18. Insulina
19. Fentanyl
20. Eparina
21. Morfina
22. Lorazepam
23. Azitromicina
24. Amoxicillina-acido clavulanico
25. Piperacillina/Tazobactam
26. Meropenem

<sup>157</sup> Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).

27. Imipenem/Cilastatina
28. Cefuroxima
29. Ceftriaxone
30. Amikacina
31. Posaconazolo
32. Vaccino antinfluenzale
33. Vaccini contro le polmoniti batteriche (Prevenar 13 e Pneumovax 23)
34. Gas medicinali

## **2. Dispositivi medici**

1. Respiratori
2. Apparecchi di monitoraggio per la medicina intensiva
3. Dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19»)
4. Mascherine chirurgiche / Mascherine da sala operatoria
5. Guanti chirurgici / Guanti per visita medica
6. Ossigeno medicinale
7. Soluzioni per infusioni

## **3. Dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi**

1. Mascherine igieniche
2. Mascherine di protezione
3. Guanti monouso
4. Camici protettivi
5. Indumenti protettivi
6. Occhiali protettivi
7. Disinfettanti per le mani
8. Disinfettanti per le superfici
9. Articoli d'igiene per la medicina intensiva (p. es. traverse assorbenti, pannolini per incontinenza, collettori rettali, articoli per l'igiene del cavo orofaringeo)

*Allegato 5<sup>158</sup>*  
(art. 4l)

## **Elenco dei principi attivi per il trattamento della COVID-19**

1. Idrossiclorochina
2. Lopinavir/Ritonavir
3. Remdesivir
4. Tocilizumab somm. intravenosa in mg

<sup>158</sup> Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU **2020** 1155).

*Allegato 6<sup>159</sup>*  
(Art. 10b cpv. 3)

## **Categorie di persone particolarmente a rischio**

### **1. Ipertensione arteriosa**

- Ipertensione arteriosa con danno agli organi bersaglio
- Ipertensione arteriosa resistente alla terapia

### **2. Malattie cardiovascolari**

#### **2.1 Criteri generali**

- Cardiopatie della classe funzionale NYHA  $\geq$  II e NT-pro BNP > 125 pg/ml
- Pazienti con fattori di rischio cardiovascolare  $\geq$  2 (di cui uno è il diabete o l'ipertensione arteriosa)
- Ictus cerebrale pregresso e/o vasculopatia sintomatica
- Insufficienza renale cronica (stadio 3, GFR <60ml/min)

#### **2.2 Altri criteri**

##### **2.2.1 Cardiopatie coronariche**

- Sindrome coronarica acuta (SCA) del tipo STEMI e NSTEMI negli ultimi 12 mesi
- Sindrome coronarica cronica sintomatica, nonostante la terapia farmacologica (indipendentemente da un'eventuale precedente rivascolarizzazione)

##### **2.2.2 Malattie delle valvole cardiache**

- Stenosi della valvola nativa e/o rigurgito valvolare, in aggiunta ad almeno un criterio generale
- Stenosi da moderata a severa o severa e/o rigurgito valvolare
- Tutte le sostituzioni valvolari chirurgiche o percutanee

##### **2.2.3 Insufficienza cardiaca**

- Cardiopatie della classe funzionale NYHA  $\geq$  II o NT-pro BNP > 125pg/ml, nonostante la terapia farmacologica per tutti i valori LVEF (HFpEF, HFmrEF, HFrEF)

<sup>159</sup> Introdotta dal n. II dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1249).

- Cardiomiopatie di tutte le eziologie
- Ipertensione arteriosa polmonare

### **2.2.4 Aritmie cardiache**

- Tutte le forme di aritmia cardiaca (bradicardia/tachicardia), in aggiunta a un criterio generale
- Fibrillazione atriale
- Precedente impianto di un pacemaker cardiaco (incl. ICD e/o CRT), in aggiunta a un criterio generale
- Precedente cardioablazione, in aggiunta a un criterio generale

### **2.2.5 Cardiopatie congenite dell'adulto**

- Tutte le forme di cardiopatia congenita

## **3. Malattie croniche delle vie respiratorie**

- Malattie polmonari ostruttive croniche allo stadio GOLD II-IV
- Enfisema polmonare
- Forme di asma bronchiale particolarmente severe e non controllate
- Malattie polmonari interstiziali
- Cancro attivo ai polmoni
- Ipertensione arteriosa polmonare
- Malattia vascolare polmonare
- Sarcoidosi attiva
- Fibrosi cistica
- Infezioni polmonari croniche (micobatteriosi atipiche, bronchiectasie ecc.)
- Pazienti sottoposti a respirazione artificiale
- Apnea del sonno in concomitanza con altri fattori di rischio (p. es. adiposità)

## **4. Diabete**

- Diabete mellito, con complicanze tardive o con un valore di HbA1c > 8 %

## **5. Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario**

- Immunodepressione severa (p. es. CD4+ < 200 $\mu$ l)
- Neutropenia  $\geq$  1 settimana
- Linfocitopenia < 0.2x10<sup>9</sup>/L

- Immunodeficienze ereditarie
- Assunzione di medicinali che sopprimono la risposta immunitaria (p. es. assunzione prolungata di glucocorticoidi, anticorpi monoclonali, citostatici ecc.)
- Linfomi aggressivi (tutti i tipi)
- Leucemia linfatica acuta
- Leucemia mieloide acuta
- Leucemia promielocitica acuta
- Leucemia prolinfocitica a cellule T
- Linfomi primari del sistema nervoso centrale
- Trapianto di cellule staminali
- Amiloidosi (amiloidosi da catene leggere (AL))
- Anemia aplastica con terapia immunosoppressiva
- Leucemia linfatica cronica
- Asplenia / Splenectomia
- Mieloma multiplo
- Anemia falciforme

## **6. Cancro**

- Malattie tumorali in corso di trattamento medico

